



**FIGC LEGA NAZIONALE DILETTANTI  
DIVISIONE CALCIO A 5**  
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma  
P.IVA 06164791003

Tel. +39 06 32822.601 - fax +39 06 32822.722  
calcio5.gare@figc.it  
calcio5@pec.divisionecalcioa5.it  
www.divisionecalcioa5.it



## Stagione Sportiva 2020/2021 Comunicato Ufficiale N.1381

### 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

### 2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

### 3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE.

#### 3.1. Segreteria

### 4. RISULTATI GARE

#### CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B

#### PLAY OFF SECONDO TURNO/POSTICIPI PRIMO TURNO GARA UNICA

15/05/21	1/A	POLISPORTIVA FUTURA	MEGARA AUGUSTA	7 - 1
15/05/21	1/A	ARCOBALENO ISPICA	CITTA DI PALERMO C5	5 - 4
15/05/21	1/A	ELLEDI FOSSANO	VIDEOTON CREMA C5	8 - 4
15/05/21	1/A	HELLAS VERONA 1903	CARRE CHIUPPANO ALTO VIC.	1 - 3
15/05/21	1/A	PRO PATRIA SAN FELICE ASD	OLIMPIA REGIUM	4 - 3
15/05/21	1/A	FUTSAL ASKL	FUTSAL CESENA	2 - 1
15/05/21	1/A	EUR MASSIMO	CIOLI ARICCIA FEROS	(*)
15/05/21	1/A	SIPREMIX LIMATOLA C5	ECOCITY FUTSAL CISTERNA	3 - 0
15/05/21	1/A	ITRIA FOOTBALL CLUB	CANOSA A5	9 - 7 (**)

(\*) Vedi Delibera G.S.

(\*\*) d.t.s.

### 5. Giustizia Sportiva

#### 5.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante A.I.A. Sig. Giuseppe Mannatrizio, nella seduta del 18/05/2021 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

#### 5.1.1. CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B

##### GARE DEL 15-05-2021

##### DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO



**FIGC LEGA NAZIONALE DILETTANTI**  
**DIVISIONE CALCIO A 5**  
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma  
P.IVA 06164791003

Tel. +39 06 32822.601 - fax +39 06 32822.722  
calcio5.gare@figc.it  
calcio5@pec.divisionecalcioa5.it  
www.divisionecalcioa5.it



### **Gara del 15/ 5/2021 EUR MASSIMO - CIOLI ARICCIA FEROS**

Il giudice sportivo, esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara in oggetto osserva: L'incontro in epigrafe è stato definitivamente sospeso dall'arbitro al termine del primo tempo a seguito di una rissa scoppiata tra calciatori di entrambe le società, che coinvolgeva numerosi tesserati di ambedue le compagini. Tra di essi il direttore di gara individuava tre calciatori titolari per parte ed a seguito di ciò, ai sensi del vigente regolamento di gioco, era costretto a decretare la sospensione definitiva dell'incontro per sopravvenuta inferiorità numerica caratterizzata dalla mancanza del numero minimo di tre giocatori per parte, indispensabile per poter proseguire la gara. Dal referto arbitrale, risulta inequivocabilmente che il fatto che ha generato la rissa suddetta è scaturito da una gomitata sul petto data volontariamente ad un avversario al momento di far rientro negli spogliatoi al termine del primo tempo, dal calciatore del Cioli Vizonian Ferreira Lucas. Tale atto seppur deprecabile, ha scatenato, ad avviso dello scrivente giudice sportivo, la reazione di numerosi compagni di squadra, sproporzionata, rispetto alla teuità dell'episodio, i quali, si sono avventati in massa sui calciatori avversari colpendoli con numerosi calci e pugni. Costoro per difendersi dall'aggressione a loro volta hanno reagito, sferrando calci e pugni agli avversari. Agli scontri prendevano parte attiva anche i dirigenti della società ospitante e l'allenatore della medesima il quale, espulso nel corso della prima frazione di gioco, rientrava indebitamente sul terreno di gioco, colpendo con ripetuti calci e pugni un calciatore avversario, nonché diversi individui anch'essi riconducibili alla società ospitante, penetrati sul terreno di gioco tramite un cancelletto lasciato aperto ed incustodito. La situazione si normalizzava solo dopo l'arrivo delle forze dell'ordine invitate ad intervenire su sollecitazione del commissario di campo.

Da quanto sopra esposto consegue che la mancata conclusione dell'incontro debba essere imputata a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ad entrambe le società, ragion per cui si decide:

- a) di comminare alla Soc. Eur Massimo ed alla Soc. Cioli Ariccia la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6, con conseguente esclusione dal prosieguo della manifestazione. Ad ambedue le società è comminata altresì la penalizzazione di 3 punti in classifica da scontare nella prossima stagione sportiva 2021-2022.
- b) Provvedimenti a carico di tesserati espulsi:
  - squalifica per 6 giornate di gara a Vizonian Ferreira Lucas (Cioli Ariccia) per aver volontariamente ed immotivatamente colpito con una gomitata al petto al rientro negli spogliatoi al termine del primo tempo un avversario, scatenando la reazione violenta degli avversari con coinvolgimento di tesserati di ambedue le società.
  - Squalifica per tre giornate di gara rispettivamente a Cioli Roberto, Bonetti Giorgio e Kola Ervin (Cioli Ariccia) responsabili di atti di violenza a gioco fermo nei confronti di calciatori avversari.
  - Squalifica per 6 gare a Fantini Francesco (Eur Massimo) per atti di violenza a gioco fermo nei confronti di un calciatore avversario, il quale, per i colpi ricevuti, giaceva al suolo stordito per alcuni minuti e per aver successivamente insultato il secondo arbitro ed il commissario di campo.
  - Squalifica per tre giornate di gara rispettivamente a Dal lago Lorenzo, Fabozzi Federico Mattia, Petrucci Emanuele, Savi Edoardo, Locchi Nicolò, Castro Fernandez Andy David, Merlonghi Tiziano e Corsetti Alessandro (Eur

Massimo) per atti di violenza a gioco fermo nei confronti di calciatori avversari.

Inibizione sino al 31 ottobre 2021 a Canini Cristiano (Eur Massimo) perché, ammesso in panchina in qualità di dirigente addetto agli ufficiali di gara, prendeva parte attiva agli scontri tra calciatori di ambedue le società. colpendo gli avversari con calci e pugni.

Squalifica per tre gare a Montenero Roberto, allenatore in seconda del Eur Massimo, per atti di violenza a gioco fermo nei confronti di calciatori avversari.

Squalifica per 8 giornate di gara a Minicucci Paolo (Eur Massimo), perché, espulso dopo appena due minuti dall'inizio della gara, per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro e dei calciatori avversari, dalla tribuna durante il prosieguo dell'incontro, reiterava tale condotta ed impartiva direttive ai propri calciatori. Nel corso degli scontri dianzi menzionati, rientrava sul terreno di gioco scavalcando una balaustra ed aggrediva con ripetuti calci e pugni gli atleti della compagine avversaria. Sanzione così determinata in quanto recidivo nella corrente stagione sportiva per intemperanze nei confronti dei direttori di gara (R.A.-R.C.d.C.)

c) Ammende a società:

Ammenda di Euro 5000.00 alla Soc Eur Massimo e squalifica del terreno di gioco per due giornate. Per assenza di forza pubblica e per aver omesso di presentare all'arbitro la relativa richiesta. La forza pubblica è sopraggiunta solo grazie all'iniziativa del commissario di campo, adottata a seguito degli scontri tra tesserati delle due società. Per la condotta violenta posta in essere da atleti e tesserati nei confronti dei calciatori della squadra ospitata caratterizzata da molteplici atti di violenza che hanno determinato la sospensione definitiva dell' incontro. Per ingiurie minacce, da parte di persone riconducibili alla società, nel corso dell'incontro nei confronti degli arbitri .In una circostanza uno dei suddetti soggetti lanciava una bottiglietta piena d'acqua contro il secondo arbitro, colpendolo al capo senza conseguenze. Perché nel corso degli scontri tra calciatori di opposte fazioni, soggetti non identificati ma riconducibili alla società, accedevano sul terreno di gioco, passando attraverso un cancelletto lasciato aperto ed incustodito e prendevano parte attiva agli scontri ed alle violenze nei confronti dei calciatori avversari.

Ammenda di Euro 2500.00 alla Soc. Cioli Ariccia.

Perché un proprio calciatore al termine del primo tempo con un atto di violenza immotivato e temerario colpiva un calciatore avversario scatenando la reazione sia del colpito che dei suoi compagni di squadra e dei soggetti che assistevano all'incontro. Gli scontri e le violenze scaturitene coinvolgevano tesserati di entrambe le società, causando. a seguito dei provvedimenti disciplinari adottati dall'arbitro nei confronti dei soggetti coinvolti, la sospensione definitiva dell'incontro.

## **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



**FIGC LEGA NAZIONALE DILETTANTI  
DIVISIONE CALCIO A 5**  
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma  
P.IVA 06164791003

Tel. +39 06 32822.601 - fax +39 06 32822.722  
calcio5.gare@figc.it  
calcio5@pec.divisionecalcioa5.it  
www.divisionecalcioa5.it



## **A CARICO DI SOCIETA'**

### **AMMENDA**

Euro 300,00 PRO PATRIA SAN FELICE ASD  
Per corali ingiurie e minacce da parte di persone riconducibili alla società nei confronti degli arbitri e dell'osservatore arbitrale, presente in tribuna, per tutta la durata dell'incontro.

Euro 250,00 VIDEOTON CREMA C5  
Per corali ingiurie e minacce da parte di persone riconducibili alla società nei confronti degli arbitri per tutta la durata dell'incontro.

## **A CARICO DIRIGENTI**

### **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 30/ 6/2021**

VINCENZI ANGELO (PRO PATRIA SAN FELICE ASD)  
Perché, assistendo alla gara dagli spalti, nel corso della stessa rivolgeva reiterate ingiurie agli arbitri ed all'osservatore arbitrale

## **A CARICO DI MEDICI**

### **AMMONIZIONE I infr**

GIONO LUCA MARTINO (VIDEOTON CREMA C5)

## **A CARICO DI ALLENATORI**

### **AMMONIZIONE II infr**

LODISPOTO DOMENICO (CANOSA A5)

### **AMMONIZIONE I infr**

ANDOLINA SALVATORE (ARCOBALENO ISPICA)  
FERRARO WALTER (CARRE CHIUPPANO ALTO VIC.)  
DI BELLA SIMONE (ECOCITY FUTSAL CISTERNA)  
GUIDI MARCO (FUTSAL CESENA)  
CONVERTINI GIUSEPPE (ITRIA FOOTBALL CLUB)  
GROSSI ANDREA (OLIMPIA REGIUM)



**FIGC LEGA NAZIONALE DILETTANTI  
DIVISIONE CALCIO A 5**  
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma  
P.IVA 06164791003

Tel. +39 06 32822.601 - fax +39 06 32822.722  
calcio5.gare@figc.it  
calcio5@pec.divisionecalcioa5.it  
www.divisionecalcioa5.it



## **A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA**

CORALLO GIOVANNI	(ARCOBALENO ISPICA)
Per intervento falloso su un avversario lanciato a rete senza ostacolo	
PUNZI RICCARDO	(ITRIA FOOTBALL CLUB)
Per reiterate scorrettezze.	
VIGNOLI IGOR	(PRO PATRIA SAN FELICE ASD)
Per reiterate scorrettezze.	
CAOBIANCO ANDREA	(VIDEOTON CREMA C5)
Per reiterate scorrettezze.	
GHEZZI TOMMASO	(VIDEOTON CREMA C5)
Per reiterate scorrettezze.	

## **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

### **AMMONIZIONE II infr**

EPP FRANCIONEMAIKEL	(CARRE CHIUPPANO ALTO VIC.)
MURACA BUTTURINI VICTOR	(CIOLI ARICCIA FEROS)
FABOZZI FEDERICO MATTIA	(EUR MASSIMO)
FANTINI FRANCESCO	(EUR MASSIMO)
MERLONGHI TIZIANO	(EUR MASSIMO)
GARDELLI CHRISTIAN	(FUTSAL CESENA)
DA SILVA BRUNO ALEXANDRE	(ITRIA FOOTBALL CLUB)

### **AMMONIZIONE I infr**

FLORES MANZANEDA PEDRO	(ARCOBALENO ISPICA)
MITTELMAN MARCELO ADRIAN	(ARCOBALENO ISPICA)
PACHECO MONROY ALVARO	(CANOSA A5)
SAULLE NICOLA	(CANOSA A5)
LARI FILIPPO	(CARRE CHIUPPANO ALTO VIC.)
MOSCOSO GRANCI	(CARRE CHIUPPANO ALTO VIC.)
PERONI CHRISTIAN	(CIOLI ARICCIA FEROS)
VIZONAN FERREIRA LUCAS	(CIOLI ARICCIA FEROS)
D ORIO ROBERTO	(CITTA DI PALERMO C5)
MONTELLI VINCENZO	(CITTA DI PALERMO C5)
RESTIVO VINCENZO	(CITTA DI PALERMO C5)
RIZZO BARTOLOMEO	(CITTA DI PALERMO C5)
TORCIVIA MARCO	(CITTA DI PALERMO C5)
JAQUIER GUSTAVO	(ECOCITY FUTSAL CISTERNA)
OANEAD ADRIAN	(ELLEDI FOSSANO)
RENGIFO STELL KEVIN DAVID	(ELLEDI FOSSANO)
VINCENTI GIOVANNI BATTIS	(ELLEDI FOSSANO)



**FIGC LEGA NAZIONALE DILETTANTI  
DIVISIONE CALCIO A 5**  
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma  
P.IVA 06164791003

Tel. +39 06 32822.601 - fax +39 06 32822.722  
calcio5.gare@figc.it  
calcio5@pec.divisionecalcioa5.it  
www.divisionecalcioa5.it



DAL LAGO LORENZO	(EUR MASSIMO)
LOCCHI NICOLO	(EUR MASSIMO)
BOTTOLINI MATTEO	(FUTSAL ASKL)
MINDOLI GIAMPIERO	(FUTSAL ASKL)
RISSATO JUNIOR DEVANIR	(FUTSAL ASKL)
ANSALONI TOMMASO	(FUTSAL CESENA)
PULINI MARCO	(FUTSAL CESENA)
DA SILVA LEANDRO	(HELLAS VERONA 1903)
TIRAPO SANZ VICENTE	(HELLAS VERONA 1903)
FANELLI GIUSEPPE	(ITRIA FOOTBALL CLUB)
FERRARA MARCO	(ITRIA FOOTBALL CLUB)
CAMINERO GARCIA ALVARO	(MEGARA AUGUSTA)
BEN SAAD AKRAM	(OLIMPIA REGIUM)
MAZZARIOL JOAO PAULO	(OLIMPIA REGIUM)
SALVADOR EDERSON	(OLIMPIA REGIUM)
CIVIDINI JEAN CARLOS	(POLISPORTIVA FUTURA)
MARZANO MARIO	(PRO PATRIA SAN FELICE ASD)
QUAQUARELLI MASSIMILIANO	(PRO PATRIA SAN FELICE ASD)
DI LUCCIO ANTONIO	(SIPREMIX LIMATOLA C5)
GALLETTO GENNARO	(SIPREMIX LIMATOLA C5)
MAIETTI MICHAEL	(VIDEOTON CREMA C5)
PAGANO GASPARE	(VIDEOTON CREMA C5)
USBERGHI FILIPPO	(VIDEOTON CREMA C5)

**Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque  
(Avv. Renato Giuffrida)**

Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale deve essere effettuato **entro il 31 Maggio 2021** a favore di questa Divisione mediante bonifico bancario da versare alle seguenti coordinate: **INTESA SAN PAOLO . - agenzia Piazzale Flaminio , 2 - IBAN: IT 40D 0306905075100000003578 intestato a FIGC Divisione Calcio a 5**

Eventuali reclami con richieste di copia dei documenti ufficiali avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 71 C.G.S., alla:

F.I.G.C. - Corte Sportiva di Appello Nazionale - Via Campania, 47 - 00187 Roma

PEC: [cortesportiva.appello@pec.figc.it](mailto:cortesportiva.appello@pec.figc.it) - per info: 0684915100

Il pagamento del contributo di reclamo dovrà essere effettuato:

- Tramite Addebito su Conto Campionato
- Tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato alla FIGC Roma
- Tramite Bonifico Bancario IBAN FIGC:  
IT73R0100503309000000010000

**Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 18/05/2021**

Il Segretario  
Fabrizio Di Felice

Il Presidente  
Avv. Luca Bergamini